

Deliberazione della Giunta Regionale 28 settembre 2018, n. 53-7624

Verifica di Attuazione ai sensi dell'art. 185 e di variante ai sensi dell'art. 169 commi 2, 4 e 6 del D.lgs 163/2006 relativa al progetto esecutivo dello Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere ubicato nei comuni di Chiomonte e Giaglione (1^ lotto costruttivo - CUP C11J05000030001) - parere di competenza regionale.

A relazione dell'Assessore Balocco:

Premesso che:

con DGR n. 12-358 del 29 settembre 2014 la Regione ha espresso le valutazioni di competenza sul progetto definitivo relativo al Nuovo Collegamento Ferroviario Torino Lione - 1^a fase con risoluzione delle interferenze e progetti definitivi di rilocalizzazione di autoporto Sitaf e della pista Guida Sicura, unitamente ad una serie di prescrizioni;

successivamente con delibera n. 19 del 2015 il CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ha approvato il Progetto definitivo dell'opera denominata "Nuova linea Ferroviaria Torino Lione (NLTL) – Sezione Internazionale: parte comune Italofrancese – sezione transfrontaliera: parte territorio Italiano unitamente ad una serie di prescrizioni;

in data 27 luglio 2018 TELT ha richiesto l'avvio della procedura di verifica di attuazione ai sensi dell'art. 185 e di variante ai sensi dell'art. 169, commi 2, 4, e 6 del D.lgs 163/2006 relativamente al progetto esecutivo dello svincolo di Chiomonte in fase di cantiere/sicurezza mediante l'invio dell'istanza accompagnata dai relativi atti progettuali a:

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,

Regione Piemonte,

Comune di Chiomonte,

Comune di Giaglione.

Considerato che:

il d.lgs 163/2006 all'art. 169 – Varianti – prevede che il soggetto aggiudicatore, nella fattispecie TELT, verifichi che nello sviluppo del progetto esecutivo sia assicurato il rispetto delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di approvazione del progetto definitivo e preliminare. Inoltre il soggetto aggiudicatore è tenuto ad apportare le modifiche e integrazioni occorrenti, nello sviluppo del progetto esecutivo, in conseguenza della menzionata verifica;

al comma 4 del d.lgs 163 si stabilisce che il soggetto aggiudicatore informi il Ministero e il Presidente della Regione interessata delle varianti che intende approvare direttamente. Inoltre se l'opera è soggetta a VIA, come è nel caso in oggetto, sono informati anche il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e il Ministero per i beni e le attività culturali che, nel termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di ricezione hanno facoltà di rimettere al CIPE l'approvazione della variante. La medesima informativa è resa altresì al Sindaco del Comune su cui ricade l'intervento;

in data 6/9/2018 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha riscontrato imprecisione in merito ai codici degli elaborati trasmessi dal proponente nonché dubbi sulla Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, concludendo che i termini di legge dei procedimenti decorreranno dalla data di ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Evidenziato che:

ai sensi del comma 3 del D.lgs 163 le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota non superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. Le varianti rilevanti sotto l'aspetto localizzativo sono approvate con il consenso dei presidenti delle regioni e province autonome interessate, espresso con la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 165;

al comma 6 del D.lgs 163/2006 si stabilisce che ove le integrazioni, adeguamenti o varianti comportino modificazioni del piano di esproprio, il progetto è nuovamente approvato ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dall'autorità espropriante ai sensi del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, previa, occorrendo, nuove comunicazioni ai sensi dell'articolo 166.

Considerato inoltre che:

l'opera in oggetto denominata “Nuovo Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere sulla A32”, è ubicata nell'area della Maddalena, nel comune di Chiomonte, allo sbocco del “Vallone Tiraculo-Rio Clarea”, sul versante orografico destro del rio Clarea, prima del tratto in cui lo stesso si immette nella Dora in prossimità delle “Gorge di Susa”, in ambito di progetto definitivo lo svincolo, sottoposto all'iter approvativo di norma, ha ricevuto l'approvazione con prescrizioni dal CIPE nella sua caratterizzazione, di svincolo di cantiere;

rispetto al progetto definitivo approvato, il tracciato dello svincolo di cantiere risulta modificato in conseguenza al recepimento delle prescrizioni di cui alla Delibera CIPE n. 19/2015.

Il Proponente ha proceduto con la richiesta di deroga alle norme geometriche per le strade al C.S.LL.PP. (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) come previsto dall'art. 13 comma 2 del D.lgs n. 285/1992.

Il C.S.LL.PP. in data 28 luglio 2017, con parere n. 37/2017, stabilisce che “sussistano le condizioni di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legislativo n. 285/1992 e possa essere ammissibile la deroga alle norme geometriche per le strade e per le intersezioni stradali, per la futura apertura all'esercizio ordinario dello svincolo del cantiere della Maddalena, con le prescrizioni ed osservazioni di cui ai precedenti considerato”.

Inoltre, “le considerazioni prese a riferimento per la deroga saranno verificate sulla base dei ritorni di esperienza al termine del periodo di esercizio ultradecennale dello svincolo quale via di accesso al cantiere”.

Valutato che:

lo Svincolo sarà utilizzato esclusivamente per la fase di costruzione e per la futura fase di esercizio della Nuova Linea Torino Lione consentendo un rapido accesso al sito di sicurezza nell'area della Maddalena come previsto dal progetto TELT;

il settore regionale Infrastrutture Strategiche incardinato nella Direzione OOPP – Trasporti, ha promosso incontri con le competenti strutture regionali che, nel merito dell'istanza trasmessa dal soggetto aggiudicatario TELT, hanno inviato i contributi di seguito riportati, allegati alla presente deliberazione, dai quali unanimemente si concorda che la variante al progetto esecutivo in oggetto non assume rilevanza tale da essere approvata dal CIPE, fatte salve tutte le autorizzazioni di rito.

Elenco delle note pervenute:

- Direzione OOPP, difesa suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica (Settore tecnico regionale area metropolitana di Torino) del 18 settembre 2018 prot. n. 38949/2018;
- Direzione OOPP, Difesa suolo, Montagna, Foreste, Protezione civile, Trasporti e Logistica - Settore Investimenti (nota mail del 18-09-2018 in cui si comunica che "In merito al progetto esecutivo in oggetto, esaminati gli elaborati progettuali ed il parere del Consiglio Superiore dei LL.PP. si ritiene che il progetto non costituisca variante sostanziale a quanto già approvato e che recepisca le prescrizioni a suo tempo fornite dal nostro Settore con particolare riferimento alla necessità di deroga alle norme geometriche per la progettazione delle strade e delle intersezioni (DM 5-11-2001 e DM 19.04.2006) avvallato dal parere positivo di ammissibilità di deroga formulato dal C.S.LL.PP."
- Direzione Competitività del Sistema Regionale (Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere) prot. n. 41819/2018 del 18/09/2018;
- Direzione Ambiente, Governo e tutela del territorio trasmesso in data 17/09/2018,
- ARPA Piemonte prot. n. 40957 del 12/09/2018.

Tutto ciò premesso.

La Giunta Regionale, condividendo le argomentazioni del Relatore, con voto unanime espresso nelle forme di legge

Visti:

- il D.lgs 163/2006,
- il parere del C.S.LL.P.P del 28 luglio 2017,
- la Delibera CIPE n. 19/2015,
- il DM 19/04/2006,
- la DGR 12-358 del 29-9-2014.

Nell'ambito della Verifica di Attuazione ai sensi dell'art. 185 e di variante ai sensi dell'art. 169 commi 2, 4 e 6 del D.lgs 163/2006.

Attestata la regolarità amministrativa e non comporta oneri per il bilancio regionale.

delibera

- che, alle condizioni specificate in premessa costituenti parte integrante del presente deliberato, le varianti relative al progetto esecutivo dello Svincolo di Chiomonte in fase di cantiere ubicato nei Comuni di Chiomonte e Giaglione (1° lotto costruttivo – CUP C11J05000030001) non assumono rilevanza tale da essere approvate dal CIPE, fatte salve tutte le autorizzazioni di rito;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

- di inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il presente provvedimento per il prosieguo dell'iter procedurale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)